REGIO DECRETO 9 settembre 1923, n. 1916.

Istituzione di un R. liceo femminile in ciascuno dei comuni di Cagliari, Cesena, Macerata, Milano, Napoli, Padova, Spoleto, Torino, Venezia e Verona.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il Nostro decreto 6 maggio 1923, n. 1054, relativo all'ordinamento della istruzione media e dei convitti nazionali;

Veduto l'altro Nostro decreto in data 7 giugno 1923, n. 1408, che stabilisce i contributi finanziari a carico delle provincie, dei comuni e di altri enti per il mantenimento dei licei scientifici e dei licei femminili;

Veduti i voti formulati dalle amministrazioni comunali di Cagliari, Cesena, Macerata, Milano, Napoli, Padova, Spoleto, Torino, Venezia e Verona per la istituzione, a decorrere dal 1° ottobre 1923, di un Regio liceo femminile;

Riconosciuta la necessità di provvedere tempestivamente a tali istituzioni, in modo che i nuovi licei femminili possano funzionare all'inizio dell'anno scolastico 1923-924;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quello delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A decorrere dal 1° ottobre 1923 è istituito un Regio liceo femminile in ciascuno dei comuni di Cagliari, Cesena, Macerata, Milano, Napoli, Padova, Spoleto, Torino, Venezia e Verona.

Art. 2.

Entro il settembre 1923 le amministrazioni comunali predette faranno pervenire al Ministero della pubblica istruzione regolari deliberazioni, approvate dalla competente autorità tutoria, con le quali si impegnino a corrispondere all'erario il contributo annuo stabilito dal R. decreto 7 giugno 1923, n. 1408, e a soddisfare gli oneri posti a carico delle amministrazioni medesime dagli articoli 97, 100 e 103 del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054.

Art. 3.

Con decreto dei Nostri Ministri proponenti sarà provveduto alle modificazioni dei ruoli organici delle Regie scuole medie in dipendenza del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 9 settembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GENTILE — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 settembre 1923.
Atti del Governo, registro 216, foglio 55. — GRANATA.

REGIO DECRETO-LEGGE 10 agosto 1923, n. 1918.

Aumento di L. 120,000 del limite massimo delle pensioni da concedersi, d'autorità, dal Ministero dell'interno, nell'esercizio finanziario 1922-23.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 30 novembre 1922, n. 1549;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto col Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il limite massimo dell'annualità per le pensioni concesse nell'esercizio finanziario 1922-23 dal Ministero dell'interno per i collocamenti a riposo d'autorità del dipendente personale è aumentato di L. 120,000.

Questo decreto andrà in vigore dal giorno della sua data e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 10 agosto 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 17 settembre 1923.
Atti del Governo, registro 216, foglio 57. — GRANATA.

REGIO DECRETO 27 agosto 1923, n. 1922.

Variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio 1922-23, in conseguenza di conversioni di rendite consolidate 4.50 % in altre 3.50 %.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'articolo 1 della legge 21 dicembre 1903, n. 483 e l'articolo 14 del regolamento approvato con il R. decreto 21 dicembre 1903, n. 486, per l'esecuzione della legge predetta;

Considerato che per effetto delle operazioni di conversione delle rendite consolidate 4.50 per cento in quelle del consolidato 3.50 per cento, eseguite nel 4° trimestre dell'esercizio 1922-23, occorre provvedere a talune variazioni negli stanziamenti dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio medesimo;

Vista la legge 30 novembre 1922, n. 1549;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Per effetto delle operazioni di conversione eseguite dalla Direzione generale del debito pubblico, nel trimestre 1° aprile-30 giugno 1923, sono introdotte nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1922-23, le seguenti variazioni:

Al capitolo n. 4 « Antiche rendite consolidate nominative 4.50 per cento netto, ecc. ». *In diminuzione*: per interessi